



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. **45** in data **10 novembre 2003**

Modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. **27** in data **13 luglio 2007**

**Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nicolina Basta**



INDICE

Capo I Principi fondamentali

- Art. 1 - Autonomia del comune
- Art. 2 - Obiettivi del comune
- Art. 3 - Elementi distintivi
- Art. 4 - Funzioni del comune

Capo II Organi

- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Consiglio comunale
- Art. 7 - Competenze del consiglio comunale
- Art. 8 - Programma di governo: definizione, adeguamento e verifica
- Art. 9 - Presidenza del consiglio comunale
- Art. 10 - Funzioni e status del sindaco - presidente del consiglio
- Art. 11 - Consiglieri comunali - prerogative
- Art. 12 - Gruppi consiliari
- Art. 13 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 14 - Commissioni di indagine e speciali
- Art. 15 - Sedute - votazioni
- Art. 16 - Giunta comunale - composizione e nomina
- Art. 17 - Assessori
- Art. 18 - Competenze della giunta comunale
- Art. 19 - Funzionamento della giunta comunale
- Art. 20 - Sindaco
- Art. 21 - Mozione di sfiducia

Capo III Organizzazione degli uffici e personale

- Art. 22 - Principi e criteri direttivi
- Art. 23 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- Art. 24 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica
- Art. 25 - Personale



**Capo IV
Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi**

- Art. 26 - Segretario generale
- Art. 27 - Responsabili di settore
- Art. 28 - Incarichi a contratto
- Art. 29 - Collaborazioni esterne
- Art. 30 - Responsabilità e tutela
- Art. 31 - Nucleo di valutazione

**Capo V
Erogazione dei servizi - forme di gestione**

- Art. 32 - Principi
- Art. 33 - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale
- Art. 34 - Gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale
- Art. 35 - Accordi di programma

**Capo VI
Partecipazione popolare**

- Art. 36 - Rapporti con le associazioni
- Art. 37 - Azione popolare
- Art. 38 - Organismi di partecipazione
- Art. 39 - Istanze
- Art. 40 - Petizioni
- Art. 41 - Proposte
- Art. 42 - Consultazioni
- Art. 43 - Partecipazione, diritto d'accesso e semplificazione

**Capo VII
Difensore civico comunale**

- Art. 44 - Istituzione e funzioni
- Art. 45 - Elezione
- Art. 46 - Disciplina per la durata del mandato
- Art. 47 - Esercizio delle funzioni
- Art. 48 - Rapporti del difensore civico con il consiglio comunale
- Art. 49 - Organizzazione associata dell'ufficio



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Capo VIII Referendum comunali

Art. 50 - Referendum – effetti

Capo IX Controlli

Art. 51 - Revisori dei conti

Art. 52 - Regime dei controlli interni

Capo X Norme finali

Art. 53 - Approvazione dei regolamenti

Art. 54 - Norme abrogate

Art. 55 - Norme transitorie e finali



CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia del comune

La comunità che costituisce il comune di Lentate sul Seveso è autonoma, secondo i principi affermati dalla legge e dal presente statuto.

Il comune la rappresenta, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.

L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali, alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del comune.

Art. 2 Obiettivi del comune

Il comune di Lentate sul Seveso pone al centro dell'azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:

- promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
- assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, a tutela in particolare di minori, anziani, disabili e di coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare loro protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
- garanzia, nell'ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute, anche attraverso un'azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
- sostegno, nell'ambito delle proprie funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
- tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne.

Le iniziative e gli interventi promossi dagli organi del comune devono assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Il comune di Lentate sul Seveso:

- garantisce e valorizza il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali di concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale;
- rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal comune o dagli organismi cui esso partecipa;
- riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni, costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.

La giunta comunale, secondo le decisioni espresse dal consiglio, assume ogni idonea iniziativa per sostenere le associazioni del volontariato e promuovere l'istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare all'amministrazione del comune, per assicurare la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale.

Il comune considera valori fondamentali l'ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.

La pianificazione urbanistica, strumento fondamentale per la tutela del territorio, assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, prevedendo particolari agevolazioni per le attività di restauro conservativo e per il trasferimento di attività, incompatibili con le residenze, in altre zone per le stesse previste nell'ambito del territorio comunale.

Il comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani di insediamento produttivo per la piccola e media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.

Art. 3 Elementi distintivi

La sede del comune è in Lentate sul Seveso, via Giacomo Matteotti n. 8.
Gli organi del comune possono riunirsi in altro luogo.

Il territorio si estende su una superficie di Km² 13,99 e confina (da Nord e in senso antiorario) con: Novedrate (Co), Carimate (Co), Cermenate (Co), Lazzate (Mi), Misinto (Mi), Cogliate (Mi), Barlassina (Mi), Meda (Mi), Mariano Comense (CO).

Si articola nel capoluogo, Lentate sul Seveso, e nelle sue "località": Birago, Camnago, Cinnago e Copreno.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Il comune ha come segno distintivo uno stemma concesso con Decreto reale in data 27 marzo 1941: sfondo rosso, attraversato da banda ondata d'oro accostata in alto da un porro sradicato e in basso da un castello pure d'oro.

Il comune ha un suo albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, ordinanze, manifesti ed atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini. Il comune prevede altre forme di pubblicità per fornire ai cittadini una adeguata informazione sulle attività del comune.

**Art. 4
Funzioni del comune**

Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, secondo il principio di sussidiarietà.

In applicazione dello stesso principio di sussidiarietà può consentire l'esercizio di attività e servizi di competenza comunale a cittadini riuniti in associazioni ed a loro forme sociali.

**CAPO II
ORGANI**

**Art. 5
Organi**

Organi del comune sono: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.

**Art. 6
Consiglio comunale**

Il consiglio comunale individua ed interpreta gli interessi ed i bisogni della comunità, definisce in rapporto ad essa indirizzi che devono guidare e coordinare l'attività amministrativa, esercita il controllo per assicurare che le azioni operative del comune garantiscano gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico.

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Il consiglio comunale esercita le competenze e le potestà previste dalle leggi e gode di autonomia funzionale ed organizzativa.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

Il regolamento contiene anche la normativa relativa a:

- istituzione, composizione e funzioni delle commissioni consiliari;
- trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione a condizione che l'onere finanziario per l'ente sia pari o minore;
- pubblicità delle spese e della situazione patrimoniale degli amministratori.

**Art. 7
Competenze del consiglio comunale**

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del comune, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dalla legge o dallo statuto.

Le funzioni del consiglio non possono essere esercitate da altri organi, fatta eccezione per le variazioni di bilancio assunte in via d'urgenza dalla giunta comunale. In particolare, il consiglio comunale delibera gli atti fondamentali elencati dall'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge.

Sono strumenti principali dell'attività del consiglio:

- le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- i piani regolatori generali e varianti di essi;
- il bilancio di previsione annuale, le variazioni al bilancio e la variazione di assestamento generale del bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, il ripiano previo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, il rendiconto della gestione;
- la contrazione dei mutui, l'emissione dei prestiti obbligazionari, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- le deliberazioni di indirizzo o delibere-quadro attinenti a specifiche materie;
- i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i criteri generali che la giunta comunale deve rispettare nell'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Art. 8

Programma di governo: definizione, adeguamento e verifica

Entro sei mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta, trasmette ai capigruppo il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

I capigruppo consiliari possono far pervenire per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento, le eventuali osservazioni e proposte di modifica.

Il consiglio comunale, nella riunione indetta entro venti giorni dall'invio al sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma e le deduzioni del sindaco, con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

Il programma viene approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Il consiglio comunale, in sede di esame ed approvazione del bilancio di previsione annuale e dell'allegata relazione previsionale e programmatica, può adeguare le linee programmatiche o dichiarare espressamente nell'atto deliberativo che il bilancio ed i suoi allegati sono coerenti con le predette linee.

Il consiglio comunale effettua annualmente la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi prevista dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 9

Presidenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco, che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, lo sostituisce il vicesindaco se lo stesso ricopre anche la carica di consigliere comunale. In caso diverso, la presidenza è temporaneamente assunta dal consigliere anziano.

Art. 10

Funzioni e status del sindaco - presidente del consiglio

Le funzioni del sindaco in qualità di presidente del consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento del consiglio comunale.

Al presidente del consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

**Art. 11
Consiglieri comunali – prerogative**

Ogni consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità per ciascun consigliere di prendere visione degli atti adottati, di ottenerne copia e di acquisire notizie ed informazioni necessarie per una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Ogni consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del consiglio;
- presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

Il consigliere decade dalla carica quando, senza giustificazione, non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è deliberata dal consiglio quando il consigliere, previamente diffidato con le modalità previste dal regolamento, persista nell'assenza ingiustificata.

**Art. 12
Gruppi consiliari**

I gruppi consiliari sono costituiti da più consiglieri comunali. Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

Ciascun gruppo consiliare designa e dà comunicazione della nomina del presidente del gruppo, denominato "capogruppo", al sindaco con le modalità ed entro i termini fissati dal regolamento del consiglio comunale. Ciascun gruppo è rappresentato dal capogruppo.

I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal sindaco ed ogniqualevolta lo richiedano almeno la metà dei capigruppo.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Il regolamento del consiglio comunale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento della conferenza stessa.

**Art. 13
Commissioni consiliari permanenti**

Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti costituite da consiglieri eletti o designati con criterio proporzionale.

Le commissioni consiliari permanenti, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del consiglio attività referente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del consiglio. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.

Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, assessori, dirigenti e funzionari del comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale, degli enti dipendenti o concessionari, nonché dei rappresentanti del comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale, ancorché consortili.

Il regolamento del consiglio comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

**Art. 14
Commissioni di indagine e speciali**

Il consiglio comunale, con proposta di mozione sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri comunali, delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la costituzione di una commissione d'indagine, formata da consiglieri che rappresentino tutti i gruppi consiliari, per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali.

La presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.

Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni d'indagine.

Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.



Art. 15 Sedute - votazioni

Il consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie.

Le votazioni del consiglio comunale sono palesi, eccetto nei casi indicati dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.

Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.

Il regolamento del consiglio comunale disciplina le specifiche modalità di svolgimento delle sedute e delle votazioni.

Art. 16 Giunta comunale - composizione e nomina

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di sei assessori, compreso il vicesindaco. Il sindaco nomina gli assessori, compreso il vicesindaco, entro il limite massimo previsto dalla presente norma e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

Il sindaco può nominare un solo assessore al di fuori del consiglio comunale, purché sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e purché non si sia candidato in alcuna delle liste che hanno concorso alla competizione elettorale.

Il sindaco, nel nominare gli assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni pubbliche.

Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta immediatamente successiva alla revoca.

Art. 17 Assessori

Gli assessori entrano in carica nel momento in cui accettano la nomina. La giunta può assumere provvedimenti deliberativi anche prima che il consiglio sia stato informato in ordine ai nominativi dei componenti la giunta.

Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di incompatibilità ed ineleggibilità.

Il sindaco surroga entro trenta giorni l'assessore comunale cessato dalla carica per dimissioni, revoca o per qualsiasi altro motivo, dandone comunicazione al consiglio nella sua prima seduta successiva alla nomina.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Qualora il sindaco manifesti la necessità di derogare a tale termine, ne informa il consiglio comunale. In ogni caso, il sindaco surroga l'assessore in un tempo massimo di centoventi giorni.

L'assessore non consigliere comunale ha diritto di partecipare alle adunanze del consiglio comunale, può relazionare ed intervenire nella discussione senza diritto di voto sulle proposte. La sua partecipazione non è computata ai fini della determinazione del numero legale per la validità dell'adunanza e della maggioranza per le votazioni.

**Art. 18
Competenze della giunta comunale**

La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

In particolare, la giunta:

- collabora con il sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal consiglio comunale;
- svolge attività di proposta nei confronti del consiglio comunale;
- compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al sindaco, al consiglio comunale, ai dirigenti, compresa l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal consiglio.

**Art. 19
Funzionamento della giunta comunale**

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco, tali funzioni sono esercitate dal vicesindaco.

Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può, però, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge. In caso di parità di voto prevale il voto del sindaco o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.

**Art. 20
Sindaco**

L'elezione, la durata in carica, la sostituzione, la decadenza e la rimozione del sindaco sono regolate dalla legge.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Il sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Inoltre:

- attua gli indirizzi di politica amministrativa del consiglio comunale;
- può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
- può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
- nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi, il segretario generale ed i responsabili di settore e, ove opportuno, il direttore generale;
- può richiedere al segretario generale, qualora ritenga che atti di competenza dei responsabili siano illegittimi o siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, i relativi procedimenti sono avvocati dal segretario generale o da quest'ultimo rimessi ad altri con specifiche istruzioni;
- rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili di settore;
- stipula i gemellaggi ed i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- riferisce al consiglio comunale sull'attività della giunta almeno due volte nel corso dell'anno in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
- può partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto e senza determinare la validità delle adunanze.

Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con gli altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.

**Art. 21
Mozione di sfiducia**

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il consiglio comunale viene sciolto e viene nominato un commissario ai sensi delle vigenti leggi.



CAPO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 22 Principi e criteri direttivi

Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento, nonché al principio di distinzione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di governo e ai responsabili di settore.

Gli uffici e i servizi assumono come caratteri essenziali della propria azione i criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente assetto organizzativo si informano ai criteri direttivi di seguito riportati:

- l'azione amministrativa assume quale fine l'erogazione di prodotti e servizi, il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. Si sviluppa per programmi e progetti. A tale principio si informa anche l'organizzazione del lavoro;
- l'individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascun operatore avviene in stretta connessione con la definizione degli ambiti di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e la massima flessibilità delle strutture e del personale.

L'amministrazione valorizza il sistema delle relazioni sindacali come contributo alla definizione delle politiche di impiego ed all'organizzazione del lavoro.

Art. 23 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 Uffici di supporto agli organi di direzione politica

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.



Art. 25 Personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di settore.

Appositi atti provvedono:

- a determinare la dotazione organica del personale a livello generale di ente. La determinazione della dotazione organica si fonda sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro, avendo riguardo al grado di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e alle tecniche di gestione e di formazione del personale. A tale proposito il comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini;
- a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilendo i principi generali e i criteri direttivi di organizzazione degli stessi;
- ad attribuire ai responsabili le risorse per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo;
- a disciplinare il sistema di valutazione dell'attività, secondo criteri che tengano conto delle condizioni organizzative e ambientali. Tale valutazione ha per oggetto il risultato dell'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dei responsabili;
- a definire le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.

CAPO IV DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 26 Segretario generale

Il segretario generale è nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

Il segretario generale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del comune e nel rispetto delle direttive del sindaco.

In particolare, il segretario generale:

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;



- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette.

Il sindaco, se procede alla nomina del direttore generale, disciplina i rapporti tra il segretario ed il direttore nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

Quando non sia nominato il direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale.

Gli uffici di segreteria generale e di direzione generale possono essere svolti in forma associata in seguito a convenzione con altri comuni.

Art. 27 Responsabili di settore

Il sindaco nomina tra le figure apicali del comune i responsabili cui affidare la direzione degli uffici e dei servizi.

I responsabili di settore esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In base al principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili, godono di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell'ente al quale sono preposti.

Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

Spettano ai responsabili di settore tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto non abbiano riservato espressamente agli organi di governo.

La durata dell'incarico di responsabile di settore non può essere superiore al mandato del sindaco. La revoca può essere disposta con provvedimento motivato.

Il segretario generale o il direttore generale, quando nominato, sovrintendono alle funzioni dei responsabili di settore e ne coordinano l'attività.



Art. 28 Incarichi a contratto

La copertura dei posti di responsabile di settore o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.

Art. 29 Collaborazioni esterne

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 30 Responsabilità e tutela

Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, il segretario generale, il direttore generale ed i responsabili di settore contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni e offre loro assistenza legale in sede processuale.

L'assicurazione non opera nel caso di conflitto d'interessi derivante da comportamenti dolosi o imputabili a colpa grave.



Art. 31 Nucleo di valutazione

È istituito il nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione, oltre alle competenze allo stesso demandate da norme legislative o contrattuali, ha lo scopo di fornire al sindaco e alla giunta:

- valutazioni sull'andamento della gestione in termini di qualità dei risultati, efficienza nell'uso delle risorse, efficacia dell'azione in relazione ai programmi stabiliti dagli organismi di governo;
- indirizzi per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione sono determinati da apposito regolamento approvato con deliberazione di giunta comunale.

CAPO V EROGAZIONE DEI SERVIZI - FORME DI GESTIONE

Art. 32 Principi

Il comune, al fine di promuovere lo sviluppo sociale e civile della comunità locale, provvede alla gestione ed alla disciplina dell'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali nel rispetto delle modalità di gestione previste dalla legge.

Sulla base di un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici, con deliberazione del consiglio comunale il comune individua i servizi pubblici che intende organizzare in forma diretta o indiretta.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

Qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono essere previsti opportuni strumenti atti a consentire al comune l'esercizio di indirizzo e di verifica dei risultati.

L'attivazione di un nuovo servizio pubblico locale da parte del comune deve essere deliberata dal consiglio comunale, corredata da uno studio di fattibilità che prospetti le valutazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che determinano la scelta della forma di gestione.

Il comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Art. 33

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- istituzioni;
- aziende speciali, anche consortili;
- società di capitali costituite o partecipate dal comune.

Il comune costituisce le istituzioni mediante apposito atto deliberativo del consiglio comunale contenente il regolamento di disciplina dell'istituzione.

Il regolamento disciplina le modalità di conferimento dei beni e di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento contabile, gli organi dell'istituzione, le modalità di rapporto con gli organi del comune, le forme di programmazione, di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, nonché la determinazione degli atti fondamentali soggetti all'approvazione del consiglio comunale.

L'azienda speciale è retta da un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale, e dai propri regolamenti. E' dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale da esercitare nelle forme e nei modi previsti nell'atto costitutivo.

La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere con le forme previste nei commi precedenti.

I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune.

Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi possono essere affidati a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 34

Gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale

L'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

**Art. 35
Accordi di programma**

Il comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, oppure aderire ad accordi promossi da altri enti, per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici.

**CAPO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Art. 36
Rapporti con le associazioni**

Il comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione dei cittadini.

Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente, il comune sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni.

In particolare:

- favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari, interessanti l'associazionismo;
- favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso;
- mette a disposizione i mezzi ed i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
- affida con specifici provvedimenti l'organizzazione di manifestazioni, assegnando all'occorrenza le risorse necessarie;
- affida, secondo le disposizioni di apposito regolamento, lo svolgimento di funzioni e attività proprie, ogni qualvolta le stesse possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Gli interventi previsti dal presente articolo si rivolgono a libere forme associative che presentino i requisiti di eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri ed assenza di fini di lucro, e depositino presso il comune l'atto costitutivo, lo statuto, le generalità del presidente e di chi risulti comunque designato a rappresentare l'associazione stessa, nonché ogni altro atto del quale il comune richieda l'esibizione.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Il comune organizza, di norma almeno una volta all'anno, incontri con le libere forme associative accreditate, per un esame congiunto dei problemi generali della comunità, quale momento di raccordo tra la sfera sociale e quella politico-decisionale.

Il comune, nello spirito di favorire la partecipazione popolare, potrà dotarsi di adeguato strumento proprio o di idonei rapporti convenzionali con gli organi di informazione locale, al fine di fornire effettiva pubblicità alle decisioni assunte, agli atti compiuti ed alle relative motivazioni.

**Art. 37
Azione popolare**

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**Art. 38
Organismi di partecipazione**

Il comune riconosce e promuove la costituzione di organismi di partecipazione all'azione amministrativa, mediante la partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di consulte o di comitati per settore o per specifici problemi o situazioni locali.

La loro costituzione ed il loro funzionamento sono demandati ad apposito regolamento.

Il comune riconosce la consulta dei cittadini stranieri residenti nel suo territorio o altro strumento simile quale mezzo consultivo per favorire la partecipazione di questi ultimi alla vita delle istituzioni e della società civile.

Il comune favorisce la costituzione di organismi di rappresentanza dei bambini e dei ragazzi allo scopo di promuoverne la partecipazione e la capacità propositiva; favorisce, altresì, la più ampia partecipazione femminile all'organizzazione sociale, politica e culturale del comune.

**Art. 39
Istanze**

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal sindaco, dal segretario, dal direttore generale, se nominato, o dal responsabile di settore, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità sono indicate da apposito regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità.

**Art. 40
Petizioni**

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Apposito regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Un termine più lungo deve essere adeguatamente motivato. Se il termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

**Art. 41
Proposte**

Duecento cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il sindaco trasmette entro i sessanta giorni successivi all'organo competente per la relativa istruttoria.

L'organo competente deve sentire, entro i successivi trenta giorni, i proponenti dell'iniziativa; quindi, qualora abbia ritenuta legittima e/o opportuna l'adozione dell'atto richiesto, provvederà in merito.

Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

**Art. 42
Consultazioni**

Il comune, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove forme di consultazione della popolazione.

Tali forme di consultazione, oltre al referendum di cui al capo VIII, sono:

- assemblee di cittadini, anche limitatamente ai residenti in zone del territorio;
- assemblee degli utenti dei servizi pubblici;
- inviti pubblici ai cittadini a presentare proposte ed osservazioni in merito a provvedimenti di organi comunali;
- sondaggi di opinione;
- istruttorie pubbliche speciali nelle forme di pubblici dibattiti.

Di tali forme di consultazione dovrà essere garantita ai cittadini, con ogni mezzo idoneo, l'effettiva informazione.

**Art. 43
Partecipazione, diritto d'accesso e semplificazione**

Il comune, con apposito regolamento, adegua l'organizzazione degli uffici e del personale ai principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento e di diritto d'accesso.

Il comune adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l'azione amministrativa.

**CAPO VII
DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

**Art. 44
Istituzione e funzioni**

È istituito il difensore civico, che esercita le sue funzioni per garantire l'imparzialità, la legittimità ed il buon funzionamento dell'organizzazione comunale.

Il difensore civico opera per l'eliminazione di disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell'azione amministrativa del comune, su istanza o segnalazione di associazioni o di singoli cittadini, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori. Interviene di propria iniziativa quando venga a conoscenza delle situazioni sopraindicate.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

Il difensore civico, secondo i principi di equità cui deve ispirarsi l'attività del comune, può intervenire presso gli organi di amministrazione ed i responsabili della gestione dell'ente per segnalare, nell'adozione di un atto, la soluzione più conforme all'interesse del cittadino.

Il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del comune e degli enti, istituzioni, aziende dipendenti dal comune, società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali.

**Art. 45
Elezione**

Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio, compreso il sindaco, nella prima votazione e a maggioranza assoluta in quella successiva.

Può essere nominato difensore civico un soggetto di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotato di comprovate competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, che dia garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.

**Art. 46
Disciplina per la durata del mandato**

Il difensore civico rimane in carica sino alla conclusione del mandato del consiglio comunale dal quale è stato eletto o sino allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dalla legge. Esercita le sue funzioni sino alla nomina del successore.

Il difensore civico è rieleggibile solo per un secondo incarico consecutivo.

Il regolamento per l'organizzazione del servizio disciplina:

- i requisiti;
- le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza;
- il trattamento economico;
- la procedura per la revoca.

**Art. 47
Esercizio delle funzioni**

Il difensore civico esercita le sue funzioni:

- ricevendo i cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di partecipazione nell'ufficio messo a sua disposizione dall'amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il sindaco e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo d'informazione;
- ricevendo con qualsiasi mezzo segnalazioni, denunce, informazioni, da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di partecipazione popolare, di fatti,



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità ed altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;

- effettuando accessi agli atti ed alle strutture del comune e degli altri enti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, restando egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
- trasmettendo ai responsabili di settore i rilievi a quanto rappresentato dai cittadini, utenti ed associazioni. Alle richieste o sollecitazioni del difensore civico, anche se non accoglibili, i responsabili di settore hanno l'obbligo di dare risposta entro il più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento. Il funzionario che omette la risposta è soggetto, su rapporto del difensore civico, a procedimento disciplinare secondo le norme vigenti;
- formulando eventuali proposte di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- convocando i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le difficoltà che non ne consentono la corretta e tempestiva conclusione.

Il difensore civico informa il sindaco, il segretario comunale ed il direttore generale, se nominato, delle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione che arrecano danno all'esercizio dei diritti dei cittadini ed al buon funzionamento dei servizi.

Per i compiti del difensore civico è assicurata dal comune la disponibilità della necessaria struttura organizzativa, con personale e risorse adeguati alle necessità.

Art. 48

Rapporti del difensore civico con il consiglio comunale

Il difensore civico trasmette al consiglio comunale una relazione annuale sull'attività svolta, che viene trasmessa ai gruppi consiliari e discussa dal consiglio entro due mesi dalla presentazione.

Il difensore civico può essere sentito dal consiglio comunale o dalle commissioni consiliari, quando ciò sia ritenuto necessario nell'interesse del comune.

Art. 49

Organizzazione associata dell'ufficio

Il comune può stipulare una convenzione con altri comuni per la costituzione di un ufficio unico associato di supporto alle attività del difensore civico.

Ogni comune associato elegge direttamente il difensore civico, la cui scelta è previamente concordata con gli altri comuni. L'esercizio delle funzioni viene effettuato autonomamente per ciascun comune del quale eletto è il difensore civico.

La convenzione determina l'ubicazione dell'ufficio, le dotazioni di personale, l'arredamento, le attrezzature ed i servizi dell'ufficio stesso e la ripartizione fra i comuni associati degli oneri per la costituzione ed il funzionamento.



CAPO VIII REFERENDUM COMUNALI

Art. 50 Referendum - effetti

Per materie di esclusiva competenza comunale possono essere indetti referendum consultivi e abrogativi.

I referendum consultivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari o l'adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese.

I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o la revoca di atti amministrativi a contenuto generale.

Non è ammesso referendum per abrogare i seguenti provvedimenti amministrativi:

- provvedimenti riguardanti la materia urbanistica;
- il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;
- i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- gli atti relativi al personale del comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

Il referendum può essere promosso per iniziativa:

- del consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- di almeno il 10% degli elettori del comune.

Il regolamento comunale determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, il consiglio comunale ne prende atto ed assume i provvedimenti conseguenti.

Al voto referendario comunale consultivo e/o abrogativo possono partecipare oltre ai cittadini regolarmente iscritti alle liste elettorali, i cittadini stranieri residenti nel Comune da almeno 5 (cinque) anni in regola con la normativa sul soggiorno



CAPO IX CONTROLLI

Art. 51 Revisori dei conti

L'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono disciplinate dal regolamento di contabilità, il quale ne individua le funzioni di verifica, impulso, proposta e garanzia. Nel medesimo sono, altresì, previsti i sistemi e le procedure tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del comune ed i revisori.

Sono disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, nonché i casi di revoca e decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

Art. 52 Regime dei controlli interni

Il comune attiva, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, i controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il controllo di regolarità dell'azione amministrativa spetta al segretario generale, quello di regolarità contabile al responsabile del settore finanziario.

Le modalità di attivazione e di espletamento del controllo strategico, del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione delle prestazioni dei responsabili di settore sono disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità, in conformità ai principi generali previsti dalla normativa vigente.

CAPO X NORME FINALI

Art. 53 Approvazione dei regolamenti

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente statuto dovranno essere approvati i regolamenti dallo stesso previsti. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme già adottate che risultino compatibili con la legge e lo statuto.



**COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO**

PROVINCIA DI MILANO

**Art. 54
Norme abrogate**

E' abrogato lo statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 22 febbraio 1995.

**Art. 55
Norme transitorie e finali**

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.